

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2016/24

DELIBERAZIONE N. 2016 - 71

OGGETTO: 11 ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTENZIOSO CON MINISTERO INTERNO PER IMMOBILE SITO IN ANZOLA DELL'EMILIA.

Reggio Emilia, questo giorno 10 (dieci) del mese di novembre dell'anno 2016 nella sede dell'Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell' ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" n. 2016/3 del 11/01/2016, si è riunito alle ore 9,00 a seguito invito del Signor Presidente, con l'intervento dei Signori:

N.	Componenti	Carica	Presenti	Assenti
1	RAFFAELE LEONI	Presidente	Х	
2	DANIELA CASI	Vice Presidente		Х
3	GIUSEPPINA PARISI	Consigliere	Х	
			2	1

Assistono alla seduta il Direttore dell'Azienda: Maria Teresa Guarnieri

e il segretario verbalizzante: Daniela Agosti

Il Presidente RAFFAELE LEONI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTENZIOSO CON MINISTERO INTERNO PER IMMOBILE SITO IN ANZOLA DELL'EMILIA. ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTENZIOSO CON MINISTERO INTERNO PER IMMOBILE SITO IN ANZOLA DELL'EMILIA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 2177 del 21.12.2015 avente a oggetto "COSTITUZIONE DELL'ASP "REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE "A SEGUITO DELL'UNIFICAZIONE DELL'ASP "O.S.E.A. OPERE DI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI" E DELL'ASP "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE – REGGIO EMILIA TERZA ETA'" e successiva deliberazione n. 2272 del 28.12.2015 "DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 2175 E N. 2177 DEL 21.12.2015 – RETTIFICA" ha costituito con decorrenza 1.1.2016 la nuova ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" dalla unificazione delle ASP "O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali" e dell'ASP "Azienda di Servizi alla Persona RETE – Reggio Emilia Terza Età";

<u>DATO ATTO CHE</u> l'ASP unificata è subentrata a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili, delle ASP che si sono unificate e che, nella successione, sono ricadute anche tutte le liti attive e passive pendenti alla data di unificazione;

ATTESO CHE alla data dell'unificazione era in corso un contenzioso tra l'ASP RETE e il Ministero dell'interno riguardo la Caserma di Anzola dell'Emilia, al fine di accertare la sussistenza di un rapporto locatizio o, in mancanza, ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di locazione previsto nel contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto in data 11/11/2009 e il pagamento dei canoni maturati dopo la scadenza del contratto di comodato ovvero, in caso di rigetto delle istanze di cui sopra, ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione extracontrattuale e il rilascio dell'immobile;

<u>DATO ATTO CHE</u> con deliberazione n. 2013/18 del 22/04/2013 tale contenzioso era stato affidato all'Avv. Daniele Turco del foro di Reggio Emilia;

CHE la suddetta causa è stata definita con sentenza del Tribunale di Bologna Sez.II N. 1121/2016 pubblicata il 30/05/2016 di cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto nella seduta del 12/05/2016;

CONSIDERATO CHE il Tribunale di Bologna con la citata sentenza n. 1121:

- ha ritenuto che il contratto di comodato stipulato tra RETE e il Ministero dell'Interno contenesse un mero impegno a contrarre per quest'ultimo e che, conseguentemente, alla scadenza del contratto di comodato, non potesse ritenersi concluso quello di locazione;
- ha ritenuto di non poter ordinare la stipulazione del contratto di locazione quale esecuzione del preliminare, mancando il nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio, mai richiesto dal Ministero per carenza delle risorse finanziare necessarie per la locazione dell'immobile;
- ha accolto la domanda di RETE di risarcimento del danno per occupazione abusiva dell'immobile per il periodo che va dalla scadenza del contratto di comodato fino all'emissione della sentenza e tale danno è stato liquidato in Euro 495.000,00 fino al giorno della sentenza, oltre ad interessi moratori da computarsi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo;
- ha condannato il Ministero al rilascio dell'immobile entro il 05.05.2017;
- ha inoltre riconosciuto a Rete il rimborso di Euro 1.335,53 per anticipazioni ed Euro 17.000,
 00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA per compensi;

DATO ATTO CHE successivamente alla notificazione della sentenza la Prefettura di Bologna aveva trasmesso la nota prot. n.55317 del 15.07.2016, in atti al n. 6632 del 16/07/2016 con la quale aveva avanzato una proposta transattiva con la quale si era resa disponibile a pagare un canone ridotto del 15 % a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 135/2012 (07/07/2012) e a sottoscrivere un contratto di locazione in base al canone che sarebbe stato ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio;

CHE sulla base degli orientamenti assunti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/07/2016, tale proposta era stata respinta dall'ASP con nota in atti al n. 6950 del 29/07/2016, riservando di agire per l'esecuzione forzata nei confronti del Ministero non appena fosse scaduto il termine dilatorio previsto dalla legge, pertanto dopo il 04/11/2016;

<u>VISTA</u> la nota in atti al n. 9597 del 07/11/2016 con la quale la Prefettura di Bologna chiede di comunicare le coordinate bancarie onde provvedere al pagamento degli importi dovuti in forza della sentenza:

ATTESO CHE la Prefettura nella predetta nota non manifesta alcuna disponibilità alla sottoscrizione di un contratto di locazione al fine di regolamentare l'occupazione perdurante dello stabile né accenna al pagamento dell'indennità per il periodo successivo all'emanazione della sentenza nel quale si è protratta l'occupazione sine titulo dell'immobile;

<u>CHE</u> invece vi è interesse per l'ASP addivenire alla sottoscrizione di un contratto di locazione con la Prefettura al fine di regolamentare l'occupazione perdurante dello stabile di Anzola non potendo lo stesso essere adibito altro che a caserma e, al contempo, avere certezza di entrate;

<u>VALUTATO</u> inoltre che, come esposto dall'Avv. Turco nella nota trasmessa in data 24/08/2016 in atti al n. 7502, le azioni finalizzate al recupero del credito nei confronti della Prefettura potrebbero essere esperite solo dopo il 05/05/2017 essendo il canone di occupazione esigibile esclusivamente allo scadere dell'anno;

<u>CHE</u> sempre dopo tale data si potrebbe agire in executivis per il rilascio dell'immobile qualora lo sgombero non dovesse avere spontaneamente luogo;

CHE pertanto solo alla scadenza del termine annuale concesso dal Giudice di Bologna, l'ASP disporrà di idoneo titolo per agire nei confronti del Ministero al fine di recuperare la somma di € 121.890,00 ovvero quella maggiore con riferimento allo spirare del detto termine ;

<u>RITENUTO</u> opportuno verificare la disponibilità della Prefettura a sottoscrivere un contratto di locazione per l'occupazione dello stabile di Anzola;

<u>RITENUTO</u> doversi preliminarmente verificare le intenzioni pubbliche circa la volontà o meno di mantenere l'immobile in locazione.;

<u>VALUTATO</u> di affidare all'avv. Daniele Turco, cui in precedenza era stato affidato il contenzioso con la Prefettura, l'incarico stragiudiziale di assistenza dell'ASP nelle trattative con la Prefettura finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di locazione della Caserma di Anzola, con espressa autorizzazione a svolgere gli accertamenti preliminari di cui sopra, incaricandolo fin da ora di procedere giudizialmente nei confronti della Prefettura per il recupero del credito laddove non si dovesse addivenire alla sottoscrizione del contratto di locazione;

DATO ATTO CHE la spesa presunta per il presente incarico per l'attività stragiudiziale è di € 3.000,00, oltre al rimborso delle spese vive imponibili ed esenti, spese generali nella misura del 15% nonché carico fiscale e previdenziale mentre la spesa per l'attività giudiziale è stimata tra un minimo di € 3.000,00 ed un massimo di € 6.000,00, oltre al rimborso delle spese vive imponibili ed esenti, spese generali nella misura del 15% nonché carico fiscale e previdenziale;

<u>CHE</u> tali spese saranno imputate pro quota al conto 40070503 "consulenze legali" del Bilancio 2016 e del Bilancio 2017;

Si procede alla votazione in forma palese della presente deliberazione e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

- 1. di dare atto che è pervenuta la nota in atti al n. 9597 del 07/11/2016 con la quale la Prefettura di Bologna chiede di comunicare le coordinate bancarie onde provvedere al pagamento degli importi dovuti in forza della sentenza n. sentenza n. 1121/2016 del Tribunale di Bologna a definizione del contenzioso tra l'ASP RETE e il Ministero dell'interno riguardo la Caserma di Anzola dell'Emilia;
- di dare atto che la Prefettura nella predetta nota non manifesta alcuna disponibilità alla sottoscrizione di un contratto di locazione al fine di regolamentare l'occupazione perdurante dello stabile né accenna al pagamento dell'indennità per il periodo successivo all'emanazione della sentenza nel quale si è protratta l'occupazione sine titulo dell'immobile;
- 3. di dare atto vi è interesse per l'ASP addivenire alla sottoscrizione di un contratto di locazione con la Prefettura per le motivazioni indicate in premessa qui da intendersi trascritte e riportate;
- 4. di affidare all'avv. Daniele Turco, cui in precedenza era stato affidato il contenzioso con la Prefettura,l'incarico stragiudiziale di assistenza dell'ASP nelle trattative con la Prefettura finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di locazione della Caserma di Anzola, con espressa autorizzazione a svolgere gli accertamenti volti a verificare le intenzioni pubbliche circa la volontà o meno di mantenere l'immobile in locazione;
- 5. di incaricare fin da ora l'Avvocato Daniele Turco di procedere giudizialmente nei confronti della Prefettura per il recupero del credito laddove non si dovesse addivenire alla sottoscrizione del contratto di locazione:
- 6. di dare atto che la spesa presunta per il presente incarico per l'attività stragiudiziale è di € 3.000,00, oltre al rimborso delle spese vive imponibili ed esenti, spese generali nella misura del 15% nonché carico fiscale e previdenziale mentre la spesa per l'attività giudiziale è stimata tra un minimo di € 3.000,00 ed un massimo di € 6.000,00, oltre al rimborso delle spese vive imponibili ed esenti, spese generali nella misura del 15% nonché carico fiscale e previdenziale
- 7. di dare comunicazione del presente atto all'Area Risorse e all'Avv. Daniele Turco.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale.

Il Direttore